



*Eventi sismici della provincia dell'Aquila
Vice Commissario delegato
alle operazioni di soccorso e assistenza
alle popolazioni sfollate e per l'accelerazione
e la chiusura della prima fase dell'emergenza
ex art. 3 O.P.C.M. 1 maggio 2009, n. 3761*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
TERREMOTO ABRUZZO
Prot n° 0044170 del 10/09/2009
----- USCITA -----

Ai Prefetti delle Province di

L'Aquila
Chieti
Pescara
Teramo

p.c. Al Presidente della Regione Abruzzo

L'Aquila

Ai Presidenti delle Province di:

L'Aquila
Pescara
Chieti
Teramo

Alla Di.Coma.C.

L'Aquila

Ai Responsabili dei C.O.M.

Loro sedi

Al C.O.I.

Giulianova

OGGETTO: Circolare sulla dichiarazione in corso d'opera di agibilità sismica totale o parziale

Premessa

Gli interventi su edifici dichiarati inagibili a causa di danni propri secondo i diversi esiti previsti (B, C, E) sono disciplinati dalle OPCM 3779 e 3790 e s.m.i.

Le suddette ordinanze prevedono che, completati tutti i lavori previsti in progetto, l'edificio danneggiato riacquisti la piena agibilità sismica, intendendo per agibilità sismica il ripristino o il miglioramento delle condizioni di sicurezza precedenti al terremoto. Di ciò il professionista incaricato deve fornire dichiarazione al termine dei lavori. E' tuttavia molto frequente che l'esecuzione solo di una parte dei lavori programmati o di lavori appositamente realizzati, anche con opere provvisorie di basso costo, consenta di ripristinare l'agibilità sismica di un edificio danneggiato, e quindi di anticipare la riutilizzazione dell'edificio o di alcune unità immobiliari. Di seguito si forniscono le modalità operative per il conseguimento dell'agibilità sismica in corso d'opera.

Agibilità sismica in corso d'opera

Nel caso in cui i lavori, anche parziali e eventualmente in anticipazione rispetto alla domanda o alla concessione del finanziamento, effettuati su un edificio inagibile siano tali da ripristinarne l'agibilità sismica, ossia siano pienamente rimosse le cause che possono aver determinato la classificazione dell'edificio in una delle categorie di inagibilità (B,C o E) riportando l'edificio alla categoria dell'agibilità sismica, il professionista abilitato responsabile dei lavori potrà dichiarare agibile l'edificio, anticipando la dichiarazione asseverata prevista al paragrafo 10 punto c ("ripristino dell'agibilità sismica") degli "Indirizzi" per l'esecuzione degli interventi di cui alle OPCM n. 3779 e OPCM n. 3790.

6

La dichiarazione di agibilità potrà riguardare anche una parte dell'edificio e/o singole unità immobiliari, purché siano soddisfatte le condizioni di sicurezza nei percorsi per il raggiungimento della parte agibile e sia ripristinabile la funzionalità degli impianti.

Interventi aventi carattere provvisorio finalizzati al ripristino dell'agibilità in corso d'opera possono essere ammessi al finanziamento nell'ambito dei costi di riparazione, nei limiti del 50% dell'importo necessario alla riparazione degli elementi interessati e purché giustificati dalla possibilità di anticipare significativamente la fruibilità delle unità immobiliari.

In caso di condominio, la dichiarazione di agibilità deve riguardare le parti condominiali e le unità immobiliari che si vogliono immediatamente utilizzare.

Il provvedimento può essere adottato qualora i lavori ancora da effettuare non implicino condizioni di rischio per coloro che frequentano l'edificio, anche eventualmente adottando opportuni provvedimenti di salvaguardia dei percorsi e delle aree abitate. Qualora detti interventi abbiano carattere provvisorio, per l'ammissibilità al rimborso vale quanto detto sopra.

La dichiarazione di "agibilità in corso d'opera" deve essere immediatamente trasmessa al Comune. Contestualmente gli interessati potranno richiedere al gestore il riallaccio del gas, usufruendo delle condizioni già previste per gli edifici con esito A, e riutilizzare le unità immobiliari dell'edificio, se si verificano condizioni igienico sanitarie accettabili. Al termine dei lavori, andrà comunque presentata la dichiarazione di agibilità sismica dell'intero edificio, come previsto al paragrafo 10 punto c degli "Indirizzi".

Illustrazione della procedura

La possibilità di dichiarare il recupero dell'agibilità sismica in corso d'opera riguarda sia edifici classificati come B (Temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento), che possono essere rapidamente resi abitabili mediante interventi semplici da attuare prioritariamente, prima ancora di completare tutti gli interventi previsti, sia edifici classificati come C, per i quali è possibile in genere rapidamente ridare l'agibilità alle parti poco o non danneggiate, sia edifici classificati come E, nel momento in cui, eseguiti i lavori di riparazione strutturale e non strutturale, e dunque in una fase avanzata dei lavori, siano state recuperate le condizioni di agibilità sismica.

Gli interventi di cui sopra possono configurarsi come una prima parte dei lavori per i quali è riconoscibile il contributo, sufficienti ad eliminare i pericoli immediati per gli occupanti e a consentire in sicurezza l'utilizzo dell'immobile, anche se con standard ridotti rispetto a quelli che si raggiungono una volta completati tutti gli interventi in progetto. Ovviamente dovranno verificarsi le condizioni che permettano il completamento degli interventi con l'immobile parzialmente o totalmente in uso e con l'eventuale presenza delle opere provvisorie adottate, raggiungendo completamente gli obiettivi previsti dalle citate OPCM. Anche coloro che abbiano già iniziato i lavori ai sensi dell'OPCM 3805, art. 11 c. 4, potranno avvalersi di questa procedura.

Questa procedura è volontaria ed è destinata ad essere conclusa con la completa esecuzione dei lavori in progetto.

Il conseguimento delle condizioni di agibilità deve essere verificato dai tecnici abilitati incaricati di seguire i lavori previsti in progetto, ciascuno per le proprie competenze. Nel caso di condominio, pertanto, sarà necessario che la dichiarazione sia sottoscritta sia dal tecnico incaricato di curare gli interventi sulle parti condominiali, sia dai tecnici incaricati degli interventi sulle unità immobiliari di cui viene dichiarata l'agibilità.

I tecnici rilasceranno collegialmente una dichiarazione asseverata al Comune attestante il raggiungimento dell'agibilità sismica in corso d'opera, secondo il modello allegato.


La presente circolare disciplina le attività sopra descritte, nelle more della realizzazione degli interventi definitivi per il ripristino dell'agibilità, configurando tali attività come volontarie e finalizzate al raggiungimento di una agibilità conseguita in corso d'opera, atta ad accelerare il rientro della popolazione nelle unità immobiliari.

E' prevista l'incentivazione della misura attraverso l'applicazione della convenzione con gli installatori per l'esecuzione delle prove di tenuta e di funzionalità sull'impianto.

I costi relativi a questi interventi si rendicontano nell'ambito della documentazione a corredo della richiesta di contributo, insieme ai costi per gli interventi previsti per il completamento del progetto.

Nel ringraziare per la consueta, fattiva collaborazione, si pregano le SS.LL. di voler fornire sulla circolare di cui sopra adeguata comunicazione ai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito provinciale di rispettiva competenza.

Bernardo De Bernardinis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernardo De Bernardinis', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large, sweeping flourish that extends to the left.